

## PREFAZIONE

### **La criminologia dinamica. Una nuova via scientifica per il processo giusto?**

Il DNA aiuta a risolvere i casi oppure ci complica la vita? Le nuove tecnologie aiutano ad assicurare alla giustizia i malviventi oppure possono essere una scappatoia inaspettata per farla franca? Belle domande, io di sicuro una risposta non ce l'ho. A dire il vero, dopo aver fatto migliaia di ore di trasmissione e scritto decine di articoli in tema di gialli e delitti, dovrei senza dubbio propendere per la prima delle ipotesi in entrambi i quesiti.

Di sicuro la prova del DNA risolve gli omicidi, di sicuro la prova scientifica aiuta a far condannare gli assassini. Il problema è che non sempre le cose vanno in questo modo. Per formazione sono propenso a credere che le sentenze siano giuste e che i magistrati abbiano fatto al meglio il loro lavoro. Certo poi ci sono i casi in cui la sentenza non mi ha tolto tutti i dubbi e, quindi, di per sé dovrebbe essere rivista. Ma a parte le mie opinioni che, con tutta evidenza, sono di poco conto, il problema è la moltitudine di casi in cui lo Stato ogni anno deve risarcire con milioni di euro persone che hanno subito una ingiusta detenzione. Come la mettiamo?

Secondo i dati diffusi dall'Eurispes e dall'Unione delle Camere penali, negli ultimi 50 anni in Italia sarebbero stati incarcerati qualcosa come quattro milioni di innocenti. Nel 2018 ci sarebbero stati circa mille detenuti risarciti dallo Stato con una spesa di oltre 30 milioni di euro.

Certo, è evidente che numeri così impressionanti non riguardano solo casi di delitti dove la prova scientifica potrebbe aver fatto propendere il giudice in un modo piuttosto che in un altro. Sono, comunque, numeri che devono far riflettere.

Lasciamo per un attimo le statistiche e proviamo a calarci nella realtà dei giorni nostri. Analizziamo i grandi gialli, quelli che fanno discutere, quelli che finiscono in tv per ore e ore di dirette, quelli che dividono la gente persino al bar. Proprio in questi casi il cittadino comune si appassiona alla scienza delle investigazioni e a seconda delle sue convinzioni nella lettura della prova scientifica decide se l'imputato/condannato sia colpevole o innocente. Ormai è una moda, un delitto non è degno di nota se non divide l'opinione pubblica tra colpevolisti e innocentisti. Con l'esplosione dei social network poi siamo diventati tutti un po' Sherlock Holmes. Crediamo – per esempio - di sapere se il DNA del tale indagato sia stato analizzato in maniera corretta oppure no, se il Ris abbia raccolto le prove rispettando gli standard oppure no, se le celle telefoniche possano incastrare l'indagato o scagionarlo. E non ci limitiamo a pensarlo, ci sentiamo in diritto e dovere di scriverlo, di dividerlo, di litigare nei vari blog per sostenere la validità delle nostre tesi.

Lo vedo sulla mia pelle, con le mie trasmissioni: i telespettatori si dividono, prendono posizione, elaborano teorie. Forse è giusto così. Oppure si corre il rischio che tutto diventi il contrario di tutto, che per ogni processo in cui l'opinione pubblica è divisa si debba per forza ipotizzare un complotto, agitare lo spettro della revisione, parlare di malagiustizia (termine molto in voga negli ultimi 20 anni).

Ma la giustizia non si fa con i social, le sentenze non si fanno a furor di popolo (sebbene in passato qualche brutto esempio l'abbiamo avuto nel nostro paese). La giustizia la si fa sulla base di prove certe

perché altrimenti il principio di una condanna “al di là di ogni ragionevole dubbio” verrebbe clamorosamente a mancare.

E, allora, torniamo al punto di partenza del ragionamento. Come è possibile che un innocente possa essere stato condannato se la prova scientifica ha dato risposte convincenti tanto da arrivare a una sentenza? Possibile che persino la “scienza” possa essere interpretata o interpretabile?

Questo libro, dunque, offre un nuovo punto di vista – scientifico appunto – su come le stesse prove, le stesse analisi, lo stesso DNA, possano portare a una decisione differente.

Negli ultimi anni di processi puramente indiziari ne abbiamo visti fin troppi. Proprio perché basati su indizi, spesso frutto delle nuove tecnologie, questi casi hanno tutti diviso gli appassionati di noir tra innocentisti e colpevolisti. Lo ribadisco, ormai siamo tutti esperti di luminol, ripetizioni del DNA, analisi delle telecamere, intercettazioni telefoniche. Bossetti conta numerosi estimatori che si accapigliano quotidianamente in rete per sostenerne l’innocenza. Rosa e Olindo annoverano tra le fila degli innocentisti migliaia di persone che pensano che siano stati indotti a confessare la strage di Erba, pur essendo innocenti. Antonio Logli viene considerato da molti un padre premuroso condannato senza alcuna prova concreta.

È possibile riscrivere sulla base delle identiche prove scientifiche tutte queste storie? È possibile che le stesse analisi, lo stesso DNA, le stesse celle telefoniche avrebbero potuto portare a una assoluzione di una persona che invece è stata condannata?

La lettura di questo libro potrà darci delle risposte. Non si tratta di voler riscrivere questi processi dalla A alla Z, si tratta di rileggerli con un punto di vista diverso, ma con gli stessi elementi che i magistrati avevano sul tavolo per giudicare. Al di là di ogni ragionevole dubbio.

*Marco Oliva*

## PREMESSA

### LA CRIMINOLOGIA DINAMICA

#### 1. Breve cronistoria dei pionieri

Il giudice Francione ed il dott. D'Orio iniziarono, nel 2016, un'ampia attività di dibattito, confronto ed esame dell'uso della prova scientifica.

Sintetizzando i propri ideali e le proprie conoscenze specifiche, hanno realizzato la Teoria della Criminologia Dinamica, atta appunto a correttamente inquadrare e definire l'uso che può esser fatto della prova del DNA in contesto processuale penale.

Tale teoria si rende necessaria affinché la valutazione del dato scientifico del DNA rientri nei corretti standard e canoni sia della comunità scientifica che delle aule di giustizia.

Grazie a processi eclatanti, essendosi sviluppata una pericolosa deriva mediatica sull'argomento, che inquadra il DNA come la "regina delle prove", la teoria della Criminologia Dinamica mira innanzitutto a definire, in modo astratto ma concreto, quali sono le reali caratteristiche peculiari dell'applicazione del DNA in contesto forense e, al contempo, anche a definire i limiti intrinseci che questa prova ha. Il DNA è un mezzo identificativo potentissimo, certamente ben spendibile processualmente, ma ha in sé un grave ed incolmabile limite nell'impossibilità della datazione del rilascio. Stessa impossibilità valutativa sussiste anche per la modalità del rilascio della traccia genetica.

Ciò considerato, la Teoria della Criminologia Dinamica specifica che, per aversi prova "regina" scientifica, questa dovrà offrire ai giudicanti informazioni certe e confutabili di tre tipologie:

- sull'identificazione;
- sulla modalità del rilascio;
- sulla tempistica del rilascio.

Modalità e tempistica del rilascio delle tracce genetiche, infatti, non possono essere valutate dai giudicanti "per deduzione". Ciò di fatto è sia anti-scientifico, sia potenzialmente pericolosissimo in termini di potenziali iper-valutazioni colpose del significato forense offerto dalla prova scientifica del DNA. Di fatto ciò potrebbe porsi alla base di numerosi errori giudiziari.

La Teoria della Criminologia Dinamica mira a prevenire qualsivoglia abuso valutativo forense sulle risultanze del DNA in contesto probatorio e mira anche ad offrire canoni astratti di cui i giudici potranno servirsi per valutare e per formare il proprio convincimento sulla materia trattata, in modo tale che non si incorra in qualsivoglia iper o ipo valutazione del significato forense dei dati scientifici.

Tale nuova prospettiva è stata consacrata a livello internazionale a mezzo della presentazione al Congresso HIDS di Vienna nel Maggio del 2017.

Gli autori della teoria, il Giudice Francione ed il Dott. D'Orio, oltre a presentare la teoria personalmente in diversi congressi internazionali di scienze forensi, sono stati molto attivi nel territorio italiano. Dal 2016 ad oggi sono stati relatori ad oltre 10 convegni su tutto il territorio nazionale (da Napoli, a Roma, a Milano), hanno presentato l'argomento in congressi accreditati dai locali Consigli forensi, con intervento spesso anche di istituzioni, hanno presentato tali teorie in dibattiti nelle stesse sedi dei Tribunali, in Cassazione ed, infine, anche in sede universitaria (Università di Napoli "Federico II", Università di Milano "UNISED", Università "La Sapienza" a Roma).

Qui la lista dei congressi aventi ad oggetto la valutazione forense della prova del DNA e la presentazione della Criminologia Dinamica:

- Convegno "La prova scientifica e il suo corretto uso processuale", Napoli Aprile 2016;

- Convegno “La prova scientifica e i nuovi orizzonti della biologia forense nelle investigazioni giudiziarie”, Milano, settembre 2017;
- Convegno “il caso Bossetti”, Verona, novembre 2017;
- Congresso “Processo per prove scientifiche e per indizi: due modelli a confronto”, Tribunale Penale di Torre Annunziata, maggio 2018;
- Congresso Internazionale HIDS “Seeking Answer and solving crime”, Roma, maggio 2018;
- Congresso Internazionale “Forensic Science”, Roma, giugno 2018;
- Lezione Universitaria all’Università di Napoli “Federico II” - Corso di perfezionamento in genetica forense, ottobre 2018;
- Intervento di D’Orio in data 20/11/2018 alla Saxion University (Netherlands) per relazionare sulle nuove tecnologie di indagini legate al DNA e per valorizzare la bontà applicativa della Criminologia Dinamica;
- Convegno “Il processo indiziario”, Lucca, marzo 2019;
- Convegno “Il libero convincimento del giudice a fronte del processo indiziario”, Firenze, marzo 2019;
- Convegno “La prova genetica”, presso la sede dell’Ordine Nazionale dei Biologi, Roma, giugno 2019;
- Convegno “La prova scientifica ed il processo penale”, presso Suprema Corte di Cassazione, settembre 2019;
- III congresso AcISF “Ogni contatto lascia una traccia”, Torino, settembre 2019;
- Convegno “Il processo indiziario e il libero convincimento del giudice”, Belluno, novembre 2019;
- “1st Bio Forensics International Meeting”, Napoli, dicembre 2019;
- Lezione al corso di laurea in Forensic science di Eugenio D’Orio, Kean University, New Jersey, 24 febbraio 2020.

## 2. **Processo scientifico popperiano per prove e non più per indizi (Francione)**

La prospettazione del DNA come modello base per un processo scientifico è solo un momento di una progettazione più ampia in cui si pone l’alleanza tra scienza e diritto come fondamento di una giustizia giusta.

Come afferma il giudice Francione i processi si fanno per prove forti non per indizi che servono solo a creare congetture, invalidate se non si trovano prove; questo è il processo scientifico popperiano non romanzesco e medioevale.

Gl’indizi servono solo ad aprire piste d’indagine ma poi se non si trovano prove forti il processo cade. *Mille indizi non formano una sola prova come 1.000 conigli formano una conigliera e non certo un leone!*

Scoprire gli autori dei delitti è tutt’altro che semplice. È letteratura gialla che non esiste il delitto perfetto. Esiste e come! Ce ne sono tanti! E la giustizia annaspa alla ricerca di colpevoli a tutti i costi per mostrare che funzioni.

Scriva il professore Ferdinando Imposimato:

Uno dei più gravi fattori capaci di provocare l’errore giudiziario è poi la presenza, nel nostro ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (sancito dall’art. 192 del codice di procedura penale). L’esistenza di un fatto può essere desunta non soltanto dalla prova, ma anche dagli indizi, purché siano gravi, precisi e concordanti. In realtà, l’art. 192 afferma una regola – il fatto non può essere provato se non attraverso la prova legale – che prevede una sola eccezione: la presenza di indizi che abbiano le tre caratteristiche sopra accennate. Ma la realtà del nostro ordinamento è purtroppo diversa: l’eccezione è diventata una regola. I procedimenti sono ormai quasi tutti indiziarî. Che cos’è un indizio? Un fatto desunto dall’esistenza di un altro fatto. In pratica, il risultato di una deduzione logica. E qui veniamo all’errore, perché troppo spesso l’indizio non è altro che un sospetto che si è

trasformato in un indizio, prima di trasformarsi ulteriormente in prova. Questo è un grave vizio dell'ordinamento giudiziario del nostro paese, capace di portare alle situazioni processuali assurde e inaccettabili così frequenti nei tribunali italiani<sup>1</sup>.

Lo scrivente, su un'idea di Imposimato con cui ha intessuto un'intensa collaborazione per unione di vedute e di azioni, ha creato la TAVOLA DELLE PROVE LEGALI. Per procedere a giudizio il giudice deve avere davanti prove, non indizi, e sono tali quegli elementi che corrispondano alla tavola da noi elaborata.

Noi dobbiamo pretendere non solo la confessione e/o la pistola fumante, perché prove forti sono anche intercettazioni telefoniche inequivocabili, testimonianze nette incrociate, percorsi ricostruiti con telecamere a circuito chiuso, marcature post delictum con microspie, sistemi informatici a prova di bomba come Mytutela per inchiodare comunicazioni incriminanti, uso di data base, di informatica e algoritmica investigative, uso delle neuroscienze, rilievi scientifici fatti come si deve e sicuri al 100%. Non certo come nei casi Cogne, Melania Rea, Meredith, Gambirasio. Per non parlare di Ceste dove non si sa nemmeno come è morta la donna, o Guerina Piscaglia e Roberta Ragusa di cui non si è trovato addirittura il corpo non potendosi dire se siano morte e in tal caso se siano state uccise e come e da chi.

Se non si procede per prove forti tutto quello che si può fare è innescare processi indiziari a carico di presunti colpevoli, tenendoli comunque fuori dalla prigione. Se poi gli indizi non portano a prove, queste si gravi precise e concordanti, il processo è fallito.

Il processo indiziaro allo stato è previsto dalla legge ma è irrazionale perché di per sé crea sempre un ragionevole dubbio tant'è che in questi casi eclatanti si crea sempre il partito dei colpevolisti e quello degli'innocentisti, mancando, quindi, a monte la certezza del verdetto finale. Noi ci battiamo per far dichiarare l'incostituzionalità del processo indiziaro. Anche perché contro l'espressione della norma quello che doveva essere un processo eccezionale è diventato la regola mettendosi dentro con gli indizi il soggetto più debole e incastrandolo come capro espiatorio di turno.

Secondo statistiche il 90% dei processi oggi su base indiziaria verrebbe spazzato via rimanendo solo 10% di processi da portare avanti fino all'eventuale condanna. Un sistema rapido ma giusto per smaltire l'arretrato. Per limitare la libertà decisionale dei giudici con Imposimato abbiamo escogitato la tavola di prove legali a cui bisogna attenersi, quella sopra riferite rappresentano una bozza.

Oggi il processo tutt'altro è che scientifico. Gli idola baconiani scialacquano nei processi indiziari dove impressioni inconse (simpatia-antipatia), categorie lombrosiane interne, pregiudizi religiosi, politici, razziali, eccetera, la fanno da padrone. *Idolum summum* è lo *strepitus fori*<sup>2</sup> che ora acquista cassa di risonanza all'ennesima nei media così pervicaci a sottolineare subdolamente tesi colpevoliste e ancora alle prese talora con processi mediatici di condanna malgrado l'avvenuta assoluzione di taluno in via definitiva. Lo *strepitus mediorum* condiziona giudici togati e popolari.

Utilizzando i nostri principi di scienza giudiziaria popperiana, in veste di giudice monocratico del tribunale di Roma, Francione il 13 giugno 2000 sollevò vanamente questione d'incostituzionalità del processo indiziaro ma la Corte Costituzionale con ordinanza n. 302 del 2001 respinse in malo modo la mia richiesta.

---

<sup>1</sup> Ferdinando Imposimato: *Errori giudiziari, colpa dei processi indiziari*, da *Cento volte ingiustizia*, di Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, Mursia 1996, riportato su

<https://www.errorigiudiziari.com/imposimato-errori-giudiziari-colpa-dei-processi-indiziari/>; vedi anche Imposimato, Ferdinando, *L'errore giudiziario. Aspetti giuridici e casi pratici (Il processo penale accusatorio)*, Giuffrè Milano 2009; ma anche altri libri scritti insieme allo scrivente, riportati in bibliografia. Ferdinando Imposimato (Maddaloni, 9 aprile 1936-Roma, 2 gennaio 2018) è stato un magistrato, politico e avvocato italiano, nonché presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. Si è occupato della lotta a cosa nostra, alla camorra e al terrorismo in Italia: è stato infatti giudice istruttore dei più importanti casi di terrorismo, tra cui il rapimento di Aldo Moro del 1978, l'attentato a papa Giovanni Paolo II del 1981, l'omicidio del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Vittorio Bachelet e dei giudici Riccardo Palma e Girolamo Tartaglione. Negli ultimi anni si è occupato della difesa dei diritti umani, impegnandosi nel sociale. È stato inoltre scelto per il riconoscimento di "simbolo della giustizia" dall'ONU, in occasione dell'anno della gioventù.

<sup>2</sup> L'urlo della piazza.

A commento scriveva Gigi Trilemma nel suo articolo *La consulta ha deciso: questo processo indiziario s'ha da fare*:

“Un’occasione perduta per abbandonare definitivamente i processi letterari e dare definitivo spazio al processo scientifico basato su prove certe e non su indizi. Dispiace il sistema sbrigativo con cui la Consulta ha risolto la questione epistemologica, evitando di affrontare il quesito cruciale sulla metodologia stessa della prova là dove afferma che intende “prescindere da ogni valutazione sull’esattezza delle concezioni epistemologiche illustrate dal giudice a quo” senza altro aggiungere. Il giudice proponente invitava, invece, proprio a fare ciò, cioè a decidere non con i criteri tautologici del formalismo giuridico ma basandosi sui principi della moderna epistemologia, che sola può definire ciò che è certo e ciò che è falso in qualunque procedimento volto a raccogliere prove su fatti”<sup>3</sup>.

I processi si fanno per prove forti non per indizi che servono solo a creare congetture, invalidate se non si trovano prove, questo è il processo scientifico<sup>4</sup>.

In questo volume analizzeremo i casi più eclatanti dei processi indiziari alla luce della criminologia dinamica.

Per una giustizia giusta e non più favolistica dobbiamo proseguire senza tregua per un neoilluminismo la battaglia contro il medioevale processo indiziario e viepiù contro la custodia cautelare su base indiziaria.

### **3. Il processo scientifico popperiano a partire dalla biologia forense (D’Orio)**

La biologia forense ha la funzione di supportare la ricerca della verità. Le evoluzioni della tecnologia, specie nell’ultimo decennio, si devono porre a fondamento e al servizio della giustizia. La biologia forense, come le altre scienze forensi, ha la caratteristica di fornire dati oggettivi, riproducibili ed avulsi da qualsivoglia interesse di parte.

L’uso della metodologia scientifica, conseguente all’evoluzione del metodo galileiano<sup>5</sup>, è il mezzo fondamentale di ricerca della verità specie nel contesto di un processo realmente moderno e giusto. Ad oggi, infatti, le tecnologie scientifiche sono già largamente utilizzate sia nelle indagini che nei dibattimenti, auspicandoci un loro sempre più massiccio uso per creare un processo scientifico e non più romanizzato. È tuttavia importante che i dati scientifici, specie quelli biologici, siano opportunamente spiegati sia ai magistrati giudicanti che ai magistrati inquirenti, fino agli avvocati che rappresentano tutte le parti processuali costituite.

La chiarezza nell’esposizione del dato tecnico è la chiave<sup>6</sup> per un buon operato del singolo perito/consulente. Visto che si tratta di dati scientifici spesso assai complessi, è opportuno che lo specialista scienziato utilizzi linguaggio e terminologia appropriati, affinché comunichi in modo semplice, lineare ed oggettivo il significato dei dati presentati.

Nell’ambito del DNA, materia certamente complessa, il biologo forense deve essere in grado non solo di valutare in modo proprio i dati, ma deve essere anche e soprattutto in grado di renderli fruibili ed assimilabili dai magistrati e dagli avvocati. Questa chiarezza espositiva, ad oggi lasciata alle doti comunicative del singolo esperto, va standardizzata. In altri termini è opportuno, proprio per assicurare la comprensione, che tutti i periti/consulenti utilizzino un linguaggio standard, riconosciuto dalla comunità scientifica di settore “ad ampio respiro”, che abbia la finalità di “tradurre” in modo semplice le complesse risultanze genetiche per gli operatori del diritto.

---

<sup>3</sup> Ordinanza rip. in <http://www.antiarte.it/eugius/processo.htm>. Vedi anche <http://www.foro-romano.it/news/1234/questo-processo-indiziario-non-s-ha-piu-da-fare/>.

<sup>4</sup> Dalla relazione di Francione alla Sapienza nel seminario “La prova scientifica nel processo penale” (vedi sopra).

<sup>5</sup> Luciano Canova, *Galileo Reloaded- Il metodo scientifico nell’era della post verità*, Egea editore, 2018.

<sup>6</sup> Vedo G. Francione-E. D’Orio, “*Criminologia Dinamica. La via di Popper al DNA*”, cit. in bibliografia.

È, inoltre, fondamentale che il biologo forense ben relazioni sul DNA, nel senso che vada a dichiarare la compatibilità (con relativo numero di certezza biostatistica<sup>7</sup>) tra il DNA di Tizio, imputato, ed il DNA rinvenuto su una data scena del crimine o su dati reperti.

Il biologo forense, appurata la eventuale compatibilità dei due profili genetici sottoposti a comparazione, dev'essere in grado di offrire ai giudici la valutazione del rapporto di contestualità tra le tracce biologiche oggetto di discussione ed il fatto reato, per la dinamica con la quale si sa (o si ritiene) essere avvenuto.

Tale valutazione del DNA, caratterizzata dalla dinamicità, esprime con chiarezza un principio fondamentale per i magistrati giudicanti, ossia il rapporto di contestualità vigente tra le tracce biologiche ed il fatto reato<sup>8</sup>. Tale rapporto non può essere presunto a priori: va dimostrato. E lo si deve fare o attenendosi scrupolosamente alla bibliografia e/o alla letteratura scientifica.

In tal senso, sono da evitarsi sempre affermazioni da parte dell'esperto chiamato a deporre in corte del tipo "secondo la mia esperienza". L'esperienza è cosa certamente importante, ma le conoscenze del singolo non possono porsi come dogma scientifico. L'autoreferenzialità è sempre da evitarsi, a meno che il perito/consulente oggetto di discussione non sia l'autore di pubblicazioni scientifiche di settore che riguardano proprio l'argomento trattato.

Questo discorso, complesso, è assolutamente importante per garantire che i giudici fondino le proprie convinzioni non sull'esperienza professionale del singolo esperto, bensì su dati scientifici oggettivi, pubblicati su riviste accreditate dalla comunità scientifica di riferimento e verificabili, anche ex post.

In tal senso, il ruolo del biologo forense nel Sistema Giustizia, stando i moderni utilizzi della tecnologia nelle indagini e nel processo, è certamente fondamentale. Concludendo, è fondamentale che la presentazione e valutazione dei dati genetici venga fatta dagli esperti secondo standard condivisi, che i dati vengano presentati alle corti secondo un linguaggio standard e condiviso e che si debbano (perché è ancora ben radicato) il retaggio dell'autoreferenzialità dell'esperto.

In materia di corretto utilizzo del DNA in ambito processuale e probatorio, il giudice Gennaro Francione ed il dottor Eugenio D'Orio hanno, nel 2017, pubblicato uno specifico articolo sulla rivista scientifica accreditata "Crimsonpublishers", dove si affermano i criteri di valutazione delle risultanze biologiche da parte del magistrato. Si specifica, appunto, che il DNA può essere assunto ed utilizzato come "prova" per l'attribuzione della penale responsabilità dell'imputato solo se questi dati scientifici consentono di rispondere al quesito "chi, come e quando ha depositato il DNA ove trovato".

---

<sup>7</sup> G. Norman-D. Streiner, *Biostatistica: tutto quello che avreste voluto sapere*, Editore CEA, Roma 2015.

<sup>8</sup> G. Francione-E. D'Orio, *Dynamic criminology*, già cit. in bibliografia.